



TRIBUNALE DI GELA
Sezione civile-Esecuzioni Immobiliari

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

CIRCOLARE OPERATIVA SULL'OBBLIGO DI PUBBLICITA' DEGLI AVVISI SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE.

Si informano i sigg. Professionisti Delegati che, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2018 del decreto che attesta la funzionalità del portale delle vendite pubbliche e della successiva pubblicazione- in data 20 gennaio 2018 – delle specifiche tecniche per lo svolgimento della vendita dei beni mobili ed immobili si rende necessario- per gli avvisi di vendita che saranno pubblicati successivamente alla pubblicazione della presente circolare, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle ordinanze già emesse in tema di pubblicità- procedere secondo le disposizioni che seguono:

- 1) Il Professionista delegato dovrà provvedere ad effettuare gli esperimenti previsti nella ordinanza di delega mediante pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale e non più nell'albo dell'ufficio giudiziario.
- 2) A partire dal giorno 11 aprile 2018 sono obbligatorie, salva diversa valutazione del Giudice dell'esecuzione, le modalità telematiche per le vendite nelle esecuzioni immobiliari.
- 3) Deve ritenersi che la nuova disciplina in materia di vendite telematiche si applichi sia alle procedure incardinate successivamente al 10 febbraio 2018 che a quelle in cui, incardinate anteriormente rispetto a tale data, venga dal giudice adottata ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c. successivamente.
- 4) Per le procedure ad oggi incardinate per le quali sia stata già emessa ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c, con delega ex art. 591 bis c.p.c , laddove non siano ancora terminati i tentativi di vendita disposti con ordinanza, esigenze di speditezza consentono di derogare alle vendite telematiche anche per gli avvisi adottati dopo il giorno 11.4.2018.
- 5) Per le procedure per le quali è stata già emessa ordinanza ex art.569 c.p.c. e ove il delegato ha terminato i tentativi di vendita disposti, questi provvederà (come già avviene regolarmente) a rimettere gli atti al G.e. con indicazione di tutte le informazioni necessarie ex art. 164 bis disp.att.c.p.c. In questi casi laddove il G.e.

ritenesse di ordinare ulteriori tentativi, valuterà se la procedura rientri o meno nelle ipotesi per cui è ammessa la deroga alle vendite telematiche.

PARTE OPERATIVA : la pubblicità sul portale



In via preliminare ciascun delegato:

- a) Dovrà aprire un conto corrente di tipo dispositivo presso un istituto di credito a scelta del delegato, intestato al Tribunale di Gela, vincolato all'ordine del giudice, con indicazione del numero della procedura.
- b) Tale conto corrente sarà aperto con servizio di *home banking*, per la verifica in tempo reale dell'accreditamento delle somme (cauzione, bollo per la presentazione delle offerte di acquisto, saldo prezzo aggiudicazione); l'IBAN del c/c dovrà essere tempestivamente comunicato al custode giudiziario (se diverso dal delegato) onde consentire l'accreditamento, a mezzo bonifico, dei canoni di locazione e/ o delle indennità di occupazione riscossi; il delegato provvederà a dare comunicazione dell'apertura del suddetto conto al Giudice dell'esecuzione.
- c) Una volta aperto il conto corrente, il delegato dovrà contattare immediatamente il creditore procedente comunicando l'obbligo di versare sul conto corrente di cui sopra , un fondo spese pari ad € 100,00 per ogni singolo lotto posto in vendita, che va corrisposto per ogni tentativo di vendita, per consentire il pagamento delle spese relative alla pubblicazione dell'avviso di vendita (pagamento che sarà effettuato a cura del delegato riversando in atto la ricevuta del medesimo), specificando che tali importi dovranno essere versati entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione e che in mancanza, non potendo darsi corso alla pubblicità prevista dall'art. 490 c.p.c., il fascicolo sarà rimesso al Giudice dell'Esecuzione, **che senza ulteriori avvisi dichiarerà l'estinzione della procedura esecutiva.**

Laddove nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del professionista delegato il creditore procedente non effettui il versamento, il delegato è legittimato a domandare il versamento agli altri creditori intervenuti titolati ai quali viene assegnato un termine di 30 giorni per adempiere.

La richiesta di versamento verrà effettuata via pec.



- d) Ricevuto il versamento, il Professionista delegato dovrà procedere alla pubblicazione sul portale fissando la vendita come disposto nell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita.
- e) Per gli adempimenti sopra indicati il Professionista delegato potrà avvalersi dell'assistenza della società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. o di Asta legale.net, a seconda del soggetto legittimato indicato nell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita e sempre che dette società si rendano disponibili a titolo gratuito.

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il soggetto legittimato dovrà trasmettere contestualmente alla richiesta di pubblicazione il provvedimento di ammissione (delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati).

Quando vi è l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito.

La Cancelleria delle esecuzioni immobiliari avrà cura di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza al Presidente del Tribunale e agli Ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti affinché ne curino la diffusione presso i propri iscritti.

Gela, 9/5/2018

Depositato in Cancelleria

Gela, li.....10 MAG 2018.....

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Marta Minardi

Il Giudice dell'esecuzione
d.s.s.a Patrizia Mastellano

Patrizia Mastellano

